

## **REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO**

### **DIRETTIVO DEL CRAL GRUPPO HERA FERRARA**

#### **Art.1 – MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI**

1. Il consiglio direttivo del CRAL Gruppo HERA Ferrara viene eletto direttamente solo dai soci e dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio Direttivo due mesi prima della scadenza del mandato, indice nuove elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo a disposizione presso ciascun luogo di lavoro e da inviare alla Direzione Aziendale. Tali elezioni dovranno svolgersi in un'unica sezione elettorale.
3. Con lo stesso potere di iniziativa e con le modalità sopra descritte, verranno indette nuove elezioni entro un mese dalla data di eventuali dimissioni e/o decadenza.

#### **Art.2 – VALIDITA' DELLE ELEZIONI**

1. Le elezioni sono valide indipendentemente dal numero dei soci che esercitano il diritto di voto.

#### **Art.3 – ELETTORATO**

1. Hanno diritto di voto tutti i soci.
2. Non possono essere candidati i membri delle commissioni elettorali nonché i componenti di seggio elettorale.
3. Possono essere candidati tutti i soci.

#### **Art.4 – PRESENTAZIONE DELLA LISTA**

1. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene sulla base di una unica lista .

#### **Art.5 – COMMISSIONE ELETTORALE**

1. Contemporaneamente alla presentazione della lista devono essere indicati, alla corrispondente Direzione, i nominativi delle persone, designate a comporre la Commissione Elettorale, composta di n. 3 Commissari Elettorali.
2. La Commissione Elettorale si intende costituita subito dopo la scadenza del termine per la presentazione della lista.
3. La Commissione, alla quale viene consegnata la lista entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione, ha i seguenti compiti:
  - a) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
  - b) suddividere l'Azienda o le unità produttive in seggi elettorali secondo la dislocazione degli elettori;
  - c) nominare il Presidente della Commissione al proprio interno;
  - d) pubblicare le liste elettorali;

- e) presiedere le operazioni di voto e scrutinio dirimendo controversie e decidendo sui ricorsi concernenti le elezioni stesse, proposti nei termini di cui al presente regolamento;
  - f) redigere verbale conclusivo delle operazioni elettorali;
  - g) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi ai candidati eletti.
4. La Commissione, in caso di votazione, assume le decisioni a maggioranza semplice.

#### **Art.6 – ELENCHI ELETTORI**

1. Il consiglio uscente del Direttivo del CRAL Gruppo HERA Ferrara mette a disposizione della Commissione Elettorale l'elenco dei soci che hanno diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.

#### **Art.7 – PUBBLICAZIONE DELLE LISTE**

1. Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza dei soci mediante affissione in tutti gli albi, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

#### **Art.8 – LUOGO E ORARIO DELLA VOTAZIONE**

1. La Commissione Elettorale, previo accordo con la Direzione interessata, stabilisce i luoghi e gli orari della votazione, in modo da permettere l'esercizio del voto a tutti gli aventi diritto. Per facilitare le operazioni di voto possono essere costituiti anche seggi mobili.
2. Luogo, giorno e orario della votazione devono essere portati a conoscenza dei soci, almeno 4 giorni prima della data fissata per le votazioni, da parte della Commissione Elettorale.

#### **Art.9 – SEGGIO ELETTORALE**

1. Ogni seggio è composto dagli scrutatori e dal Presidente nominato dalla Commissione Elettorale.
2. A cura della Commissione Elettorale, ogni seggio viene dotato di un'urna idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
3. Il seggio dispone dell'elenco degli aventi diritto al voto presso di esso.

#### **Art.10 – SISTEMA DI VOTAZIONE – SCHEDE ELETTORALI**

1. Le elezioni avvengono sulla base della lista raccolta in un'unica scheda.
2. Nelle elezioni, il voto è diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.
3. Ogni scheda deve essere preventivamente firmata da almeno due dei componenti del seggio, essa deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione, dal Presidente o da chi per esso.
4. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione.

### **Art.11 – VOTO DI PREFERENZA**

1. L'elettore può manifestare la preferenza per un massimo di tre dei candidati della lista .
2. Tale voto viene espresso mediante crocetta apposta a fianco del candidato prescelto.

### **Art.12 – RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI**

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di ciò, essi devono essere riconosciuti da almeno due scrutatori del seggio; di tale circostanza dovrà essere redatto nel verbale concernente le operazioni elettorali, ovvero negli elenchi degli elettori.
2. Il Presidente, in ogni caso, farà apporre la firma dell'elettore accanto al suo nominativo sull'elenco apposito, quale attestazione dell'avvenuto esercizio di voto.

### **Art.13 - SCRUTINIO**

1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura dei seggi elettorali in un'unica sede.
2. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, verrà redatto il verbale.
3. La Commissione Elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale; il plico sigillato sarà conservato, secondo accordi tra la Commissione Elettorale e la Direzione competente, in modo da garantirne l'integrità.

### **Art.14 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI**

1. La ripartizione del numero dei consiglieri sarà effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi conseguiti, applicando il sistema proporzionale puro.
2. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere subentrerà il primo dei non eletti.
3. In caso di esaurimento dei candidati verranno indette nuove elezioni come da Art.1.

### **Art.15 – CONTESTAZIONI E RICORSI**

1. La Commissione Elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla individuazione degli eletti e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, nonché all'affissione degli albi dei risultati, entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.
2. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini, senza che siano stati presentati eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale, si intende confermata l'individuazione degli eletti di cui al precedente comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
3. Ove invece, siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

### **Art.16 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

1. La proclamazione degli eletti e la notifica degli stessi a tutte le parti interessate, avverrà a cura della Commissione Elettorale appena trascorsi i termini previsti dall'art.15.

2. In caso di parità di voti fra i candidati, la graduatoria verrà stilata in base all'anzianità anagrafica.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da n.11 Consiglieri.

#### **Art.17 – ADEMPIMENTI AZIENDALI**

La Direzione dell'Azienda metterà a disposizione della Commissione Elettorale le urne per il voto e la cancelleria. Assumerà altresì i soli oneri logistici strettamente necessari allo svolgimento della procedura elettorale.